

Risoluzione n. 5895 del 14.01.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande. – dipendente operaio, poi responsabile controllo qualità.

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera, b), chiede ai fini dell'avvio di una attività di import/export di commercio all'ingrosso nel settore alimentare se l'aver prestato la propria opera, per almeno due anni, nel quinquennio precedente, come dipendente-operaio e poi come responsabile del controllo qualità dal 2005, presso una Impresa la cui attività si concretizza nell'acquisto presso aziende agricole di materie prime da trasformare in semilavorati della categoria concentrati o semiconcentrati possa considerarsi requisito professionale valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo la scrivente Direzione generale ritiene nel caso oggetto del quesito che il soggetto in questione può ritenersi in possesso della qualificazione richiesta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)